

Pubblicato il 25/03/2022

N.00047 /2022 REG.PROV.CAU.  
N. 00125/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 125 del 2022, proposto da Lorella Mennilli, rappresentato e difeso dall'avvocato Martina Barnabei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Azienda Unita Sanitaria Locale Teramo, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Emanuela Franchi, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

degli esiti (primo e secondo) della prova unica sostenuta il 17.11.2021 sessione mattutina del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di operatori socio sanitari categoria B – livello economico Bs – ruolo tecnico, per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila

(codice concorso C17), indetto dalla ASL di Teramo, in esecuzione della delibera 2287 del 18.12.2019, rettificata con deliberazione n. 12 del 2.01.2020 – nella parte in cui considera “non superata” la prova svolta dalla candidata; annullamento della prova svolta dalla ricorrente unicamente nella parte relativa alla valutazione assegnata ai quesiti nn. nn. 5, 10, 16 e 23; occorrendo, e in ogni caso, di qualsiasi altro atto e verbale connesso presupposto e/o consequenziale, anche se di estremi ignoti o pretermesso o non conosciuto, inclusa la graduatoria definitiva non ancora emanata; condanna della Asl a nuova valutazione della prova svolta con attribuzione alla ricorrente del punteggio richiesto in ricorso e a riformulare l'esito della prova unica (elenco degli ammessi/non ammessi) nella parte in cui la ricorrente risulta non ammessa, inserendola tra i candidati ammessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. e di notificazione per pubblici proclami.

Ritenuto che, in relazione allo stato del procedimento, nelle more del predetto adempimento, non vi sono i presupposti dell'assoluta ed irreparabile urgenza che non consenta di attendere fino alla competente sede cautelare, per far luogo all'accoglimento dell'istanza di misure interinali monocratica.

Considerato altresì che, eminenti ragioni di tutela del contraddittorio fanno ritenere necessario accogliere l'istanza di notificazione per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web dell'Azienda Sanitaria Asl 01 intimata:

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione della presente ordinanza, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

La decisione collegiale sull'istanza cautelare resta fissata alla Camera di Consiglio

del 27 aprile 2022.

P.Q.M.

1. Respinge l'istanza di misura interinale ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm...
2. Dispone la notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei modi di cui sopra.
3. Fissa per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 27 aprile 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 24 marzo 2022.

**Il Presidente**  
**Umberto Realfonzo**

**IL SEGRETARIO**

